



Ordinanza del DATEC sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden

Modifica del 2 marzo 2018

*Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia
e delle comunicazioni (DATEC)*

ordina:

I

L'ordinanza del DATEC del 26 settembre 2002¹ sulla messa in vigore del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno tra Basilea e Rheinfelden è modificata come segue:

Titolo

Ordinanza del DATEC
sull'applicazione delle prescrizioni di polizia per la navigazione
sulla sezione del Reno tra Basilea e Rheinfelden

Art. 7 cpv. 4

⁴ Per l'esecuzione dell'ADN² è prescritto in particolare che:

- a. i Porti Renani Svizzeri sono incaricati dell'esecuzione dell'ADN, fatte salve le prescrizioni della lettera b);
- b. l'autorità competente ai sensi dei seguenti numeri dell'ADN è:
 - l'Ufficio federale dei trasporti per i numeri:

1.2.1	1.5.1	1.8.2	1.8.3.2
(organismo di controllo, società di classificazione)			
1.8.4	1.8.5.2	1.9	1.15.2

¹ RS 747.224.211

² RS 0.747.208

II

L'allegato è modificato secondo la versione qui annessa.

III

La presente ordinanza entra in vigore il 1° aprile 2018.

2 marzo 2018

Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti,
dell'energia e delle comunicazioni:

Doris Leuthard

Allegato
(art. 1, 2 cpv. 2, 3 cpv. 1 e 5)

Art. 1 Prescrizioni generali di navigazione

¹ Le dimensioni delle navi, dei convogli spinti e delle navi accoppiate non devono superare i 110 m di lunghezza e gli 11,45 m di larghezza tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e il ponte stradale di Rheinfelden. Il pescaggio massimo autorizzato delle navi è di 3,20 m.

² In deroga al capoverso 1, la larghezza massima autorizzata sulla sezione del Reno compresa tra l'avamposto a monte della conca di Birsfelden e l'avamposto a valle della conca di Augst come pure sulla sezione compresa tra l'avamposto a monte della conca di Augst e il ponte stradale di Rheinfelden è di 22,90 m.

³ Tenuto conto delle prescrizioni particolari di cui agli articoli 9a e 9b, la lunghezza massima autorizzata delle navi e dei convogli spinti sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden è di 135 m.

⁴ Sulle navi con lunghezza superiore a 86 m, la timoneria deve trovarsi nel terzo poppiere e la nave deve essere manovrata da questa posizione.

⁵ L'autorità competente può rilasciare autorizzazioni derogatorie vincolate a condizioni particolari.

Sezione 2:
**Prescrizioni particolari per la navigazione sulla sezione del Reno
compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto
a valle della conca di Birsfelden**

Art. 6 Navi rimorchianti

¹ Per poter effettuare operazioni di rimorchio, le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica devono corrispondere alle esigenze fissate ai paragrafi 16.05 e 16.07 del regolamento del 18 maggio 1994³ per l'ispezione dei battelli del Reno, e i Porti Renani Svizzeri devono aver eseguito con esito positivo una corsa di prova.

² Le operazioni di rimorchio sono ammesse con una sola unità rimorchiata.

Art. 7 cpv. 1

¹ È vietato navigare in formazione di navi affiancate.

³ RS 747.224.131

Art. 9 Velocità minima

Le navi munite di un mezzo di propulsione meccanica e i convogli rimorchiati o spinti devono raggiungere una velocità minima di 4 km/h rispetto alla riva in direzione ascendente, senza pregiudizio del paragrafo 6.20 del regolamento di polizia per la navigazione sul Reno del 1° dicembre 1993⁴.

Art. 9a Prescrizioni particolari concernenti le navi e i convogli spinti
la cui lunghezza è superiore a 110 m, per la navigazione compresa
tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto
a valle della conca di Birsfelden

¹ Le navi e i convogli spinti la cui lunghezza è superiore a 110 m possono navigare tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» a Basilea e l'avamposto a valle della conca di Birsfelden soltanto se soddisfano le condizioni di cui ai capoversi 2–4 e se sono manovrate da un titolare della patente del Reno superiore riconosciuto come pilota dalle competenti autorità.

² La navigazione può essere effettuata solo di giorno e con buona visibilità.

³ Prima dell'inizio di ogni navigazione, il pilota deve essere istruito dal conduttore sull'impiego degli strumenti di navigazione. A questo riguardo devono essere verificati in particolare i dispositivi del timone d'emergenza e i collegamenti tramite interfono.

⁴ Durante la navigazione, il timoniere deve poter sempre sorvegliare e azionare i dispositivi di indicazione, sorveglianza e azionamento necessari per la conduzione del battello.

⁵ Le navi e i convogli spinti di cui al capoverso 1 devono raggiungere in direzione ascendente, con la propria propulsione, una velocità minima di 6 km/h rispetto alla riva. L'impiego di propulsori ausiliari come i propulsori di prua, al fine di raggiungere la velocità minima, non è consentito. Se tale velocità minima non può essere raggiunta, si deve ricorrere a un rimorchio di rinforzo.

⁶ In direzione discendente, il tunnel dell'elica e le pale del timone devono trovarsi sempre completamente sott'acqua.

Art. 9b Lunghezze consentite di navi e convogli spinti, la cui lunghezza è
superiore a 110 m, a dipendenza del livello dell'acqua al limnimetro
di Basilea-Rheinhalle

¹ Per le navi e i convogli spinti di cui all'articolo 9a capoverso 1, la navigazione è vietata sia in direzione ascendente sia discendente se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è superiore a 6,70 m.

² Se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è inferiore a 6,70 m, per le navi è consentita in linea di principio, sia in direzione ascendente sia discendente, una lunghezza massima di 125 m.

⁴ RS 747.224.111

³ Per le navi la cui lunghezza è compresa tra 125 m e 135 m al massimo, la navigazione è consentita fino a un livello dell'acqua pari a 6,00 m al limnimetro di Basilea-Rheinhalle solo con un'autorizzazione particolare dei Porti Renani Svizzeri. Questa autorizzazione, valida per 5 anni al massimo, viene rilasciata su domanda alle condizioni seguenti:

- a. i Porti Renani Svizzeri hanno eseguito con esito positivo una corsa di prova;
- b. non vengono trasportate merci pericolose ai sensi dell'Accordo europeo del 26 maggio 2000⁵ sul trasporto internazionale di merci pericolose per via navigabile interna (ADN).

⁴ Se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è inferiore a 6,20 m, per i convogli spinti è consentita, in direzione ascendente, una lunghezza massima di 185 m. Se il livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle è superiore a 6,20 m, la lunghezza massima consentita in direzione ascendente è di 125 m.

⁵ Ai convogli spinti la cui lunghezza massima consentita è di 185 m e che ricorrono a un rimorchio di rinforzo è consentito navigare in direzione ascendente fino a un livello dell'acqua al limnimetro di Basilea-Rheinhalle pari a 6,50 m.

⁶ In direzione discendente, la lunghezza massima dei convogli spinti non deve superare 125 m.

Art. 10^{bis} cpv. 2

² Sulle navi per le quali la parte II del regolamento del 2 giugno 2010 concernente il personale di navigazione sul Reno prescrive un equipaggio minimo comprendente più di due persone, una seconda persona deve trovarsi nella timoneria e una terza persona al posto di ormeggio, sia in direzione ascendente sia discendente, sulla sezione del Reno compresa tra il ponte «Mittlere Rheinbrücke» e l'avamporto a valle della conca di Birsfelden; la terza persona funge da vedetta ed è collegata con il conduttore del battello o del convoglio tramite interfono.

Art. 17 cpv. 1

¹ Le navi possono accostare o stazionare all'interno degli avamporti della conca di Birsfelden soltanto con l'autorizzazione del capo della conca; la ripresa della navigazione deve essere segnalata al capo della conca, precisando l'ora della partenza.

⁵ RS 0.747.208

